

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed in particolare, l'articolo 90, comma 1, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ed, in particolare, l'articolo 94 di integrazione e modifica dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

VISTA legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, che sostituisce il comma 8 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e dispone che l'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'A.R.P.A. vengano definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 29 dicembre 1962 n. 28 e 32 della legge regionale 7 marzo 1997;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 concernente "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" ed in particolare, l'articolo 3 "Funzioni del Sistema Nazionale" e l'articolo 7 "Agenzie per la protezione dell'Ambiente";

VISTO il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 635 del 4/12/2018 del Direttore Generale di ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che con nota n. 93/GAB dell'8 gennaio 2019 è stato trasmesso all'Ufficio della Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana, il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", unitamente al decreto di adozione del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 635 del 4/12/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 17/01/2019 con la quale è stato apprezzato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", adottato con Decreto n. 635 del 4/12/2018 del Direttore Generale di ARPA Sicilia, ai fini dell'acquisizione del parere della

competente Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;

- VISTA** la nota protocollo n. 779 del 1 febbraio 2019, con la quale il Capo di Gabinetto dell'Assessore all'Economia ha trasmesso le osservazioni del Ragioniere Generale in ordine alla necessità di adottare un distinto Regolamento di contabilità, rese con nota protocollo n. 4674 del 30 gennaio 2019 sul "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", adottato con Decreto n. 635 del 4/12/2018 del Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- VISTA** la nota protocollo n. 4593 del 8 marzo 2019 con la quale il Capo di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione ha trasmesso il parere favorevole con osservazioni reso dalla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana nella seduta n. 84 del 27 febbraio 2019, sul "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 635 del 4/12/2018 del Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- VISTA** la nota protocollo n. 1497/GAB del 11 aprile 2019, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore al Territorio ed Ambiente, ha trasmesso ad ARPA Sicilia il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" rivisitato a seguito del parere favorevole con osservazioni reso dalla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana nella seduta n. 84 del 27 febbraio 2019 e delle osservazioni rese dal Ragioniere Generale con nota protocollo n. 4674 del 30 gennaio 2019;
- VISTO** il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 169 del 12/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- VISTA** la nota protocollo n. 1736/GAB del 30 aprile 2019, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore al Territorio ed Ambiente, ha rilevato nel testo del "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 169 del 12/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia, alcuni refusi rispetto al testo trasmesso, ed ha invitato ARPA Sicilia a provvedere all'adozione con le opportune rettifiche;
- VISTO** il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 192 del 30/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia rivisitato correttamente a seguito del parere con osservazioni reso dalla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana nella seduta n. 84 del 27 febbraio 2019 e delle osservazioni rese dal Ragioniere Generale con nota protocollo n. 4674 del 30 gennaio 2019;
- VISTA** la nota protocollo n. 1835/GAB del 7 maggio 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore al Territorio ed Ambiente ha trasmesso alla Segreteria di Giunta, per il conseguente apprezzamento nella prima seduta utile, la versione definitiva del "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia" adottato con Decreto n. 192 del 30/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia, che recepisce le osservazioni rese con parere favorevole della IV Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 84 del 27 febbraio 2019, e le osservazioni del Ragioniere Generale rese con nota protocollo n. 4674 del 30 gennaio 2019;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 16/05/2019 con la quale è stato apprezzato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", adottato con Decreto n. 192 del 30/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia;

RITENUTO pertanto di approvare il “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia”, adottato con Decreto n. 192 del 30/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia, ai sensi dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9,

DECRETA

Articolo 1

È approvato, ai sensi dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, il “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia”, adottato con Decreto n. 192 del 30/04/2019 del Direttore Generale di ARPA Sicilia, nel testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Il presente decreto sarà notificato al Dipartimento regionale dell’Ambiente, onerato della esecuzione, che curerà in particolare il rispetto delle osservazioni rese dal Ragioniere Generale, con nota protocollo n. 4674 del 30 gennaio 2019, in ordine alla necessità di adottare un distinto Regolamento di contabilità.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali/atti generali”, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

Palermo, lì 31 MAGGIO 2019

FIRMATO
L'ASSESSORE
(On. Avv. Salvatore Cordaro)



Regolamento di organizzazione e funzionamento

Tit. I - Principi generali

Tit. II - Personale

Tit. III - Assetto organizzativo

Tit. IV - Consultazione rappresentanze sociali

Tit. V - Contabilità

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – NATURA GIURIDICA E FINALITA' DI ARPA SICILIA

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione siciliana, di seguito denominata ARPA Sicilia, istituita con l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è preposta all'esercizio delle attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente individuate dall'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, titolata "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
2. ARPA Sicilia è ente strumentale della Regione siciliana, dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3. ARPA Sicilia ispira la propria organizzazione ai principi di cui alla Legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013, come rivisti e semplificati dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
4. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico di ARPA Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.
5. Arpa Sicilia, ai sensi dell'art. 1 della L. 132/2016, partecipa al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale» (SNPA), del quale fa parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente"

Art. 2 – POTESTÀ ORGANIZZATIVA

1. In applicazione del principio di autonomia amministrativa, ARPA Sicilia si dota del presente Regolamento di organizzazione, il quale disciplina:

- a) le modalità di organizzazione e funzionamento;
- b) le modalità di prestazione dei servizi ai soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 3 e 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
- c) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali e le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
- d) la contabilità nonché i criteri per la tenuta di una contabilità secondo le previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Art. 3 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità d'attuazione in ARPA Sicilia delle norme sull'accesso agli atti amministrativi contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. ARPA Sicilia garantisce l'accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni in conformità alla disciplina dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ed in aderenza a quanto previsto dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
3. ARPA Sicilia garantisce altresì la libertà di accesso alle informazioni ambientali in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. ARPA Sicilia favorisce in modo attivo la comunicazione al pubblico di informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente utilizzando gli strumenti più opportuni.

TITOLO II – PERSONALE

Art. 4 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

ARPA Sicilia predispone annualmente il proprio Piano triennale dei Fabbisogni (PTFP) di personale, nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il fabbisogno triennale dell'agenzia è adeguato al nuovo assetto organizzativo nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 132/2016 ed in attuazione dell'art. 2, co.1 della L.R. 8/2018. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Tale rimodulazione individuerà volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento.

TITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 5 – PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a) responsabilizzazione di ogni singolo operatore nell'esercizio delle funzioni di propria competenza;
- b) responsabilizzazione dei dirigenti, loro orientamento all'utente e ai risultati;
- c) decentramento delle funzioni amministrative da attuarsi con apposito provvedimento, nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione;
- d) autonomia gestionale delle strutture complesse in cui si articola ARPA Sicilia nei limiti del budget assegnato e dei criteri di cui alla lettera precedente;
- e) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate e integrazione delle competenze;
- f) approccio per processi nella gestione di risorse e attività;
- g) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
- h) efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante di ARPA Sicilia ed è nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale in possesso di diploma di laurea e dei requisiti di cui al c.1 dell'art. 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Gli aspiranti direttori generali devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale nella dirigenza di enti, aziende, strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratti di diritto privato di durata quinquennale. Qualora ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della Giunta regionale di governo, può risolvere il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione. La verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale compete all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale si avvale al riguardo dell'istruttoria predisposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione di Arpa Sicilia.

L'Organismo Indipendente di Valutazione, monocratico o collegiale, a seguito di un avviso pubblico espletato da Arpa Sicilia, è scelto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

2. Il Direttore Generale è responsabile della pianificazione e realizzazione dei compiti istituzionali di ARPA Sicilia, che attua coerentemente con gli indirizzi programmatici definiti annualmente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nonché della corretta gestione finanziaria, del patrimonio e del personale; svolge altresì le funzioni di coordinatore delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia ed è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero mediante delega al direttore tecnico, al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia.

4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte da uno dei due direttori su delega del primo o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sei mesi, fermo restando quanto previsto dal comma 1 sussistendone i presupposti, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può nominare un commissario straordinario.

5. Competono al Direttore Generale:

- a) la direzione, l'indirizzo e il coordinamento delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia;
 - b) la cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi;
 - c) la promozione dell'immagine di ARPA Sicilia e la diffusione dell'informazione sulle attività istituzionali di competenza della stessa, sui programmi di attività e sui risultati della gestione;
 - d) l'esecuzione di programmi attuativi delle linee programmatiche impartite dall'Assessore per il territorio e l'ambiente;
 - e) l'adozione dei bilanci di previsione triennali e annuali e dei bilanci di esercizio;
 - f) l'adozione dei regolamenti di ARPA Sicilia;
 - g) l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale – PTFP, la verifica periodica e le relative modifiche da sottoporre all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per le relative determinazioni di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - h) l'assegnazione delle risorse umane e strumentali alle strutture nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;
 - i) l'indicazione delle procedure concorsuali di selezione del personale e la relativa assunzione, in conformità alle previsioni del PTFP, nonché nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal presente regolamento;
 - l) la determinazione, sulla base del programma annuale di attività, delle risorse finanziarie da attribuire alle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia;
 - m) la determinazione dell'organizzazione e dei compiti delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia, delle modalità di svolgimento dell'attività, la qualificazione delle strutture medesime. Il Direttore Generale assume tale atto nel rispetto delle previsioni del PTFP e dei contratti collettivi vigenti;
 - n) l'attribuzione, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità, nonché la relativa sospensione e revoca, nel rispetto della normativa vigente, degli incarichi di:
 - 1) direttore tecnico;
 - 2) direttore amministrativo;
 - 3) direttore delle strutture dipartimentali;
 - 4) direttore delle strutture U.O.C.;
 - 5) responsabile delle strutture U.O.S. e di articolazione funzionale;
 - o) la stipula di contratti e convenzioni, in tutti i casi in cui la normativa vigente in materia o il presente regolamento non prevedano diversamente.
7. Gli atti emanati dal Direttore Generale nell'esercizio dei propri poteri assumono la forma di decreti e sono adottati sentito il parere del direttore tecnico e del direttore amministrativo per quanto di rispettiva competenza. I decreti che rivestono rilevanza finanziaria devono riportare l'annotazione contabile a cura del responsabile della struttura del bilancio. Qualora il Direttore Generale assuma atti in difformità dei predetti pareri è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
8. Gli atti emanati dal Direttore Generale sono immediatamente esecutivi a meno degli atti relativi a:
- a) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale;
 - b) gli atti inerenti la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale;
 - c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più tre anni.

che richiedono il parere preventivo a norma dell'art. 7, comma 7 e dell'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale Ambiente a norma dell'art. 21, comma 7.

9. Nell'adozione degli atti di propria competenza il Direttore Generale garantisce il rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, assumendone la piena responsabilità.

Art. 7 – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due componenti supplenti.
2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente. Un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti è proposto dall'Assessore regionale all'Economia, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2004.
4. Il collegio dei revisori, a norma dell'art. 90 della legge n. 6/2001, dura in carica cinque anni. Alla scadenza dei 5 anni qualora entro 45 giorni non si provveda alla costituzione del collegio ai sensi del c.1, l'Amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi 30 giorni, un collegio di 3 componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni vi provvede l'Assessorato all'Economia, nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio".
5. Il collegio dei revisori, a norma dell'art. 90 della legge n. 6/2001, può essere riconfermato.
6. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile disciplinate dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed esattamente:
 - a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvede altresì agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica;
 - b) verifica la corrispondenza dei dati contabili riportati nei bilanci preventivi, nel bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - c) verifica la corretta esposizione nei bilanci.
dei predetti dati contabili, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - d) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
 - e) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione dei bilanci preventivi, del bilancio d'esercizio;
 - g) esprime il parere in ordine all'approvazione dei bilanci preventivi, del bilancio d'esercizio;
 - h) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
 - i) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

j) esamina gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, gli schemi di bilancio d'esercizio e redige un'apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

7. Sono sottoposti a parere preventivo da parte del Collegio dei revisori:

a) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale;

b) gli atti inerenti la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale;

c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più tre anni.

8) il Collegio dei Revisori comunica eventuali rilievi e osservazioni sugli atti del Direttore Generale entro 45 giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 8 – IL DIRETTORE TECNICO

1. Il direttore tecnico è nominato con decreto del Direttore Generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche.

Il decreto di nomina del direttore tecnico è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con proprio decreto.

2. Il direttore tecnico dirige e coordina le attività di ARPA Sicilia di propria competenza, di cui al successivo comma 3. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del Direttore Generale.

3. Il direttore tecnico esercita inoltre i poteri gestionali delegati dal Direttore Generale, può essere delegato dal Direttore Generale a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente e propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi tecnici e le relative spese e a rendere omogeneo il livello delle prestazioni tecniche erogate dalle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia. Nei limiti delle competenze, coadiuva il Direttore Generale nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive. In particolare, il direttore tecnico:

a) elabora e propone al Direttore Generale, per la relativa adozione, i programmi di attività triennali ed annuali;

b) sovrintende all'elaborazione e alla proposta di ogni altro atto con contenuti tecnici;

c) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi tecnici, all'omogeneizzazione del livello delle prestazioni tecniche erogate dalle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia e, in generale, volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività tecniche di ARPA Sicilia;

d) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;

e) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore Generale e adotta i relativi atti;

f) emana direttive tecniche e protocolli operativi finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività tecniche di ARPA Sicilia;

- g) collabora con il Direttore Generale per la gestione dei progetti e delle attività di supporto tecnico-scientifico con valenza regionale e coordina, a tal fine, le strutture di ARPA Sicilia a cui tali progetti vengono affidati, anche con poteri di avocazione di atti che rivestono particolare rilevanza;
- h) collabora con le strutture della Direzione Generale;
- i) coordina l'attività delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia in relazione ai compiti di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 496;
- j) vigila sul puntuale adempimento degli impegni assunti da ARPA Sicilia con la stipula di atti convenzionali a contenuto tecnico.

Art. 9 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è nominato con decreto del Direttore Generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche.

Il decreto di nomina del direttore amministrativo è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con proprio decreto.

2. Il direttore amministrativo dirige e coordina le attività di ARPA Sicilia di propria competenza, di cui al successivo comma 3. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del Direttore Generale.

3. Il direttore amministrativo esercita inoltre i poteri gestionali delegati dal Direttore Generale, può essere delegato dal Direttore Generale a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente e propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi amministrativi e le relative spese. Nei limiti delle competenze, coadiuva il Direttore Generale nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive di valenza amministrativa. In particolare, il direttore amministrativo:

- a) elabora e propone al Direttore Generale, per la relativa adozione, il bilancio di previsione triennale e annuale e il bilancio di esercizio;
- b) sovrintende all'elaborazione e alla proposta di ogni atto di carattere amministrativo;
- c) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione e quantificazione della spesa, allo snellimento delle procedure;
- d) elabora proposte e recepisce direttive e protocolli operativi di indirizzo finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività di rilievo amministrativo di ARPA Sicilia;
- e) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
- f) sovrintende a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione di ARPA Sicilia;
- g) verifica preventivamente la regolarità e la legittimità degli atti emanati dal Direttore Generale;
- h) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, assicurando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
- i) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane e controlla, al fine di verificarne la congruità economica, l'affidamento di consulenze, collaborazioni e incarichi professionali;

- j) cura i rapporti con il collegio dei revisori dei conti;
- k) cura le relazioni con le rappresentanze sindacali ed elabora strategie di supporto alle decisioni prese in materia dal Direttore Generale;
- l) sovrintende alla gestione del patrimonio di ARPA Sicilia;
- m) sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività di ARPA Sicilia;
- n) sovrintende ai rapporti con i fornitori e con i clienti dei servizi erogati da ARPA Sicilia, per quanto riguarda l'aspetto economico-contabile;
- o) sovrintende allo svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;
- p) coordina le attività in materia di performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 10 – MODELLO ORGANIZZATIVO

1. L'articolazione di ARPA Sicilia è volta a garantire l'efficacia, l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione per il perseguimento dei compiti istituzionali e per il perseguimento dei LEPTA di cui all'art. 7 e 9 della Legge 132/2016".
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per garantire la separazione tra l'azione di governo e quella tecnico-operativa, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 3 della L. 132/2016, ARPA Sicilia è articolata in:"
 - a) Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale e le Strutture di STAFF, dalle Direzioni Tecnica e Amministrativa e relative Strutture;
 - b) Strutture per la gestione dei servizi ambientali sul territorio regionale, che possono essere costituite da Dipartimenti, da Unità Operativa Complesse (U.O.C.) e da Unità Operative Semplici (U.O.S.).
3. Al fine di garantire un'azione uniforme e omogenea sul territorio regionale in una logica di efficacia, efficienza ed economicità, le Strutture possono essere:
 - a) Nove Strutture Territoriali che svolgono le attività istituzionali attribuite ad ARPA Sicilia nell'ambito del territorio di riferimento;
 - b) Tematiche, che esercitano la loro competenza specialistica su tutto il territorio regionale nell'ambito di particolari tematiche;
 - c) Trasversali, che svolgono attività di supporto a quelle Territoriali e Tematiche.
4. Le Strutture di cui al precedente comma 3 sono poste alla dipendenza funzionale del Direttore Generale nonché, per quanto di competenza di ciascuno, del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Le Strutture in staff del direttore tecnico e del direttore amministrativo sono poste alla dipendenza funzionale, rispettivamente, del primo e del secondo. Le Strutture in staff della Direzione Generale sono poste alla dipendenza funzionale esclusiva del Direttore Generale.
5. Il coordinamento delle Strutture in cui si articola ARPA Sicilia è prerogativa della Direzione Generale, coadiuvato dal direttore tecnico e dal direttore amministrativo, ciascuno per le proprie funzioni e competenze.
6. Al fine di garantire ed orientare le attività delle Strutture alle esigenze ambientali del territorio il direttore tecnico ed il direttore amministrativo emanano linee di indirizzo condivise con il Direttore Generale anche per uniformare l'azione di ARPA Sicilia.

7. All'interno delle singole Strutture possono essere istituiti, con provvedimento del Direttore Generale da adottarsi su proposta del responsabile di Struttura, nuclei operativi trasversali alle stesse, caratterizzati da funzioni omogenee o deputati a servizi tra loro correlati.
8. Per specifiche esigenze funzionali possono essere istituite Strutture temporanee, le cui competenze sono definite con atto del Direttore Generale.
9. L'articolazione di ARPA Sicilia, corredata di funzionigramma, è individuata con atto del Direttore Generale, soggetto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 11 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE CENTRALE

1. La Direzione Centrale ha sede legale a Palermo
2. Il Direttore Generale può modificare l'articolazione organizzativa dell'Agenzia nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

Art. 12 – ACCESSO ALLA DIRIGENZA

1. L'accesso alla dirigenza avviene mediante pubblico concorso secondo le norme vigenti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 – FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Il personale dirigente svolge funzioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale.
2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti e assegnati dagli atti di programmazione di ARPA Sicilia.
3. Al personale dirigente, responsabile di Struttura, spetta la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.
4. Ai dirigenti di cui al precedente comma 3 competono in particolare:
 - a) la direzione delle Strutture cui sono preposti;
 - b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi previsti e la stima delle risorse necessarie;
 - c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma dell'art. 3;
 - d) l'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi previsti;
 - e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore Generale.

Art. 14 – STRUTTURE

1. Le Strutture (Dipartimenti ed U.O.C.) sono articolazioni di ARPA Sicilia. A ogni Struttura è preposto, quale responsabile, un direttore nominato dal Direttore Generale previa selettiva interna ad evidenza pubblica.
2. Nei limiti delle risorse assegnate ciascun direttore di Struttura gode di autonomia gestionale per la realizzazione dei programmi e delle attività di competenza assegnate dal Direttore Generale e riferisce in ordine ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità al Direttore Generale e, per quanto di competenza, al direttore tecnico e al direttore amministrativo.
3. Il direttore di Struttura:
 - a) garantisce, per quanto di competenza della Struttura, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate da ARPA Sicilia. A tal fine è responsabile delle risorse professionali, strumentali e finanziarie assegnate; provvede agli acquisti entro i limiti

fissati da apposita regolamentazione, nonché cura la fatturazione e la conseguente riscossione dei ricavi delle prestazioni verso terzi paganti;

b) fornisce agli enti competenti il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

c) nei casi di emergenza, collabora con gli organi interessati per gli interventi di protezione civile e ambientale;

d) fornisce il supporto alle amministrazioni preposte, nell'ambito delle competenze della Struttura, per l'adozione delle eventuali misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio.

Art. 15 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di direttore di Struttura sono assegnati dal Direttore Generale, previa selezione interna. Gli incarichi di responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.) sono assegnati dal Direttore Generale su proposta del direttore della Struttura di riferimento.

2. Il Direttore Generale, per la copertura di posti di direttore di Struttura, provvede mediante procedure selettive tra il personale dirigente interno avente requisiti professionali, culturali e curriculari previsti dalla specifica posizione da ricoprire.

3. Per la copertura di incarichi dirigenziali che dovessero risultare vacanti una volta esperite le procedure di cui al periodo precedente, Il Direttore Generale può provvedere in conformità alle previsioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Secondo quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti, tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e hanno una durata massima pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi professionali, di cui al CCNL della sanità, ivi compresi quelli di alta specializzazione, sono affidati dal Direttore Generale su proposta del direttore della Struttura di riferimento.

Art. 16 – ACCESSO ALL'IMPIEGO IN ARPA SICILIA

1. L'accesso all'impiego in ARPA Sicilia avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolato "Testo unico del pubblico impiego" ed è espressamente disciplinato dai regolamenti aziendali in materia.

Art. 17 – AFFIDAMENTO DI CONSULENZE ESTERNE

1. Per la soluzione di problematiche complesse che necessitino di specifiche competenze professionali è data facoltà al Direttore Generale di affidare incarichi a esperti esterni a ARPA Sicilia, scelti sulla base della propria specifica e comprovata competenza tecnico scientifica.

2. Il conferimento di tali incarichi deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella gestione di ARPA Sicilia e a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Art. 18 – INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DEL PERSONALE DI ARPA SICILIA

1. Il Direttore Generale può autorizzare i dipendenti di ARPA Sicilia a svolgere consulenze o altre attività professionali presso altri enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti. Tali attività non possono essere prestate nei casi in cui si possa configurare incompatibilità con le funzioni e le attribuzioni di ARPA Sicilia.

Art. 19 – BORSE DI STUDIO

1. Il Direttore Generale, al fine di promuovere la mission istituzionale, può assegnare borse di studio sulla base di apposito avviso di selezione. Le borse di studio sono riservate a laureati o diplomati, in possesso del titolo richiesto alla data di pubblicazione dell'avviso. Con apposito provvedimento, il Direttore Generale disciplina i requisiti di ammissione alle prove di selezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione, la durata massima e quanto altro necessario per la regolare e corretta assegnazione e utilizzazione delle borse di studio.

Art. 20 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PERSONALE ISPETTIVO

1. L'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi svolti nell'ambito del Sistema Nazionale e le attività ispettive sono realizzate secondo le previsioni dell'art. 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132; in applicazione del comma 5 del predetto articolo, il Direttore Generale individua, su indicazione dei direttori delle Strutture, il personale incaricato degli interventi ispettivi.

2. Il Direttore Generale, su proposta dei direttori delle Strutture, sentito il direttore tecnico, individua e nomina, tra gli ispettori individuati a termini del comma 1, i dipendenti che nell'esercizio delle funzioni operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa con spese a carico di ARPA Sicilia.

Art. 21 – RAPPORTI CON LA REGIONE

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente e delle risorse disponibili, gli indirizzi e gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientale, assicurando il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva.

2. Con specifico accordo di programma triennale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente individua e definisce le attività istituzionali obbligatorie (ossia, prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (ossia, rientranti tra le attività istituzionali di ARPA Sicilia esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (ossia, attività diverse da quelle istituzionali, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni e che possono essere erogate a qualsiasi soggetto pubblico o privato). Per l'attuazione dell'accordo di programma il Dipartimento dell'ambiente e l'ARPA Sicilia, potranno stipulare convenzioni per l'utilizzo delle risorse umane.

3. Per l'erogazione dei servizi riconducibili alle attività aggiuntive ai sensi del precedente comma 2 ARPA Sicilia provvede ad applicare un proprio tariffario.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ARPA Sicilia, può stipulare convenzioni ai sensi del predetto art. 3.

5. E' data facoltà ad ARPA Sicilia, previa approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di acquisire partecipazioni in società, consorzi e associazioni anche temporaneamente costituite per il migliore espletamento delle propria attività istituzionali.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi definiti a termini del precedente comma 1 ARPA Sicilia predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio Piano della performance nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., da sottoporre ad approvazione del Dipartimento regionale per l'ambiente.

7. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono sottoposti all'approvazione del Dipartimento regionale per l'ambiente i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale;
- b) gli atti inerenti la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale;
- c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni.

8. Per le finalità di cui al comma 7 il Direttore Generale trasmette al Dipartimento regionale per l'ambiente i relativi atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'adozione. Il Dipartimento regionale per l'ambiente rilascia la propria autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione

TITOLO IV - CONSULTAZIONE RAPPRESENTANZE SOCIALI

Art. 22– CONSULTAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e responsabilità con le rappresentanze sindacali, ARPA Sicilia riconosce il sistema di relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo professionale e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi alla collettività. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.CC.NN.LL. verrà stipulato con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva integrativa un apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dai medesimi CC.CC.NN.LL. Il protocollo sulle relazioni sindacali disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso delle organizzazioni sindacali alle deliberazioni di ARPA Sicilia, al fine di favorire l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto della legislazione sulla "Riservatezza".

TITOLO V - CONTABILITA'

Art. 23 – PRINCIPI CONTABILI GENERALI

1. L'ARPA Sicilia adotta la contabilità economico patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi contabili generali indicati nell'All.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nello specifico art. 3, comma 3 ed ai principi del codice civile e alle direttive in materia emanate dalla Regione siciliana.

FIRMATO

L'Assessore

On. Avv. Salvatore Cordaro